

Allegato "A" al repertorio 19363/2753

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) Il Consorzio denominato "CONSORZIO ENFAPI TREVIGLIO", in seguito indicato come Consorzio, ha lo scopo di fornire, operando senza fini di lucro, alle Aziende aderenti uno strumento per la migliore preparazione tecnico-professionale e formativa del proprio personale, a tutti i livelli, nonché di favorire tutte le iniziative miranti alla formazione professionale dei giovani in attesa della prima occupazione, in modo adeguato alle esigenze delle Aziende.

2) Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, il Consorzio si propone di:

a) gestire il proprio Centro di Formazione Professionale ENFAPI di Treviglio, sollecitando allo scopo i necessari contributi finanziari e tecnici da parte di Enti pubblici e privati;

b) promuovere presso il Centro suddetto, corsi professionali di interesse per le aziende aderenti (prima formazione, qualificazione, riqualificazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione quadri intermedi, ecc.);

c) stipulare convenzioni per l'organizzazione e la gestione di corsi, con Aziende e con Enti aventi per fine la formazione professionale.

Nelle convenzioni di cui sopra il Consorzio dovrà assicurarsi

l'autonomia di decisione organizzativa, tecnica e didattica necessaria a garantire la piena rispondenza dei corsi alle esigenze del Consorzio;

d) promuovere ed assecondare ogni altra iniziativa utile per il miglioramento dei livelli di formazione del personale in forza nelle aziende aderenti al Consorzio;


e) svolgere l'azione necessaria a favorire il collocamento dei giovani provenienti dai suoi corsi di prima formazione;

f) svolgere opera di propaganda in favore della formazione professionale;

g) raccogliere ed elaborare i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione, redigere programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni e incontri di studio sui problemi della formazione;

h) curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche Amministrazioni e con tutte le altre istituzioni, anche internazionali, interessate ai problemi formativi; in particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti e le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dalle aziende aderenti al fine di orientare opportunamente l'attività. Il Consiglio d'Amministrazione avrà anche la facoltà di estendere corsi professionali ed eventualmente altre attività a persone non dipendenti delle Aziende consorziate.

3) Il Consorzio ha sede in TREVIGLIO Via PIETRO NENNI n.



Esso avrà la durata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

SOCI

4) Possono far parte del Consorzio le Aziende industriali, artigiane, commerciali, istituti di credito e organismi simili, raggruppamenti delle stesse anche in forma associativa.

Sulle richieste di adesione al Consorzio, da presentare per iscritto, delibera il Consiglio d'Amministrazione.

I soci possono recedere dal Consorzio manifestando tale volontà a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consorzio.

Il recesso avrà effetto dalla fine dell'anno successivo a quello in cui la volontà di recesso sarà stata notificata.

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio, il socio che abbia violato gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre esclusa di diritto l'impresa socia che sia messa in liquidazione o sia sottoposta ad una procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata.

L'Assemblea può deliberare di far partecipare al Consorzio, in qualità di soci temporanei, categorie di Aziende con particolari caratteristiche individuate dalla delibera assembleare. In questo caso l'Assemblea dovrà determinare anche la durata dell'associazione alla fine della quale il socio si

intende automaticamente decaduto e la relativa quota associativa.

La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa, in considerazione degli scopi mutualistici della società, non dà diritto alla liquidazione della quota, che resta acquisita al patrimonio della società.

5) I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura che verrà fissata dal Consiglio d'Amministrazione, nonché alla corresponsione degli eventuali contributi straordinari, in misura proporzionale alle dimensioni aziendali secondo le modalità che verranno determinate dall'Assemblea Generale dei Soci.

ORGANI DEL CONSORZIO


6) Sono organi del Consorzio:


- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale

7) L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, in via ordinaria per approvare i programmi di attività, i bilanci consuntivi, i rendiconti, economico e finanziario, sostituire i membri del Consiglio d'Amministrazione ed i Sindaci cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

L'Assemblea:

a) nomina il Consiglio d'Amministrazione





b) approva il rendiconto annuale

Si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio d'Amministrazione o quando almeno un quinto degli aderenti al Consorzio ne presenti richiesta.

L'Assemblea è convocata dal presidente con lettera raccomandata anche a mano con un anticipo di otto giorni, riducibile a cinque in caso di urgenza, anche in luogo diverso dalla sede consortile purchè in Italia.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli Associati se in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, se in seconda convocazione.

Il voto può essere dato anche per rappresentanza.

Comunque ogni Socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli associati, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e dei rappresentati.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria convocata a tal fine è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

8) Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a nove membri.

L'Assemblea determinerà di volta in volta il numero dei componenti e potrà designare anche il presidente del Consorzio e uno o più Vice-Presidenti, fissandone le attribuzioni a norma di legge.

In difetto della designazione da parte dell'Assemblea, la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e in ogni caso la nomina dei Consiglieri delegati sarà di competenza del Consiglio d'Amministrazione.


Possono essere eletti quali membri del Consiglio anche esponenti di associazioni imprenditoriali, che non sono soci del Consorzio.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno; in ogni caso, almeno due volte all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo di lettera raccomandata, da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso spedito per telegramma o fax al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco.

Il Consiglio attua le direttive dell'Assemblea e prende tutti



i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini consortili.

Il Consiglio può istituire, ove lo ritenga opportuno, Comitati, anche permanenti per lo svolgimento di attività espressamente affidate.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di metà dei consiglieri più uno.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9) Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e la direzione del Consorzio;

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio;

- stabilisce gli argomenti da sottoporre al Consiglio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;

- delega in caso di assenza o di impedimento il Vice-Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

10) Il Collegio Sindacale è composto da due Sindaci che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Durano in carica tre anni e possono venire riconfermati.

Hanno il compito di vigilare sulla corretta tenuta della con-

tabilità e di riferire all'Assemblea.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

11) Il Fondo consortile è costituito dal contributo versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio e dai beni acquistati con tali contributi.

L'ammontare del contributo di cui sopra è stabilito o variato dall'Assemblea ordinaria.

12) Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione.

L'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.


Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.


BILANCIO ED UTILI

13) Gli esercizi finanziari del Consorzio hanno inizio il 1° (primo) settembre e termine il 31 (trentuno) agosto di ciascuno anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio secondo le norme del codice civile, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio





non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in un apposito fondo.

Il deposito del bilancio dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

SCIoglimento ANTICIPATO

14) Lo scioglimento anticipato del Consorzio può essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 2611 del Codice Civile.

Contestualmente alla deliberazione dello scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore, fissandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altri Enti di formazione professionale operanti a vantaggio dell'Industria privata, con precedenza per quelli la cui sede è nella provincia di Bergamo.

15) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

FIRMATO

PESCALLI VIRGINIO GIUSEPPE

FABRIZIO PAVONI L.S.